

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Art. 35

(Altre variazioni al bilancio)

1. Ferme restando le autorizzazioni disposte con la presente legge nonché con l'articolo 11, comma 4, della legge regionale 7 marzo 2003 n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e con l'articolo 4, comma 147, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005) ad apportare variazioni al bilancio pluriennale e al bilancio annuale con provvedimenti amministrativi, ogni altra variazione ai bilanci medesimi è disposta con legge regionale.

(1)(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008

2 Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 12, comma 2, L. R. 6/2013